CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ORDINI, ONORIFICENZE E DECORAZIONI INTERNAZIONALI CIVILI E MILITARI IN FUNZIONE DEL REGIME AUTORIZZATIVO A FREGIARSI DISPOSTO DALLA LEGGE N.178 DEL 3 MARZO 1951

L'introduzione nel nostro ordinamento del "regime autorizzativo" disposto dalla legge 178/51, teso a limitare e regolamentare il conferimento e l'uso delle onorificenze di Stati esteri e degli ordini cavallereschi "non nazionali" nel nostro Paese, ha reso necessaria per il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica l'adozione di alcuni criteri generali per stabilire quali categorie di distinzioni siano effettivamente soggette all'autorizzazione, quali non rientrino nel suddetto regime e quali si consideri invece del tutto inopportuno autorizzare.

In tale contesto, tenendo presente la grande varietà di decorazioni esistente nel panorama mondiale, è quindi apparso opportuno effettuare una generale suddivisione delle distinzioni civili e militari pubblicamente utilizzabili in due principali tipologie: i "**Titoli Onorifici**" ed i "**Segni Distintivi**", considerando soggetti ad autorizzazione i primi ed esenti i secondi.

Una terza categoria invece, riguarda le "**Onorificenze e Distinzioni non Autorizzabili**", ossia quelle decorazioni per le quali – sia per la fonte essenzialmente privatistica da cui promanano che per le finalità che si propongono – non si ritiene opportuno consentire il pubblico fregio nel nostro Paese.

Ognuna di queste categorie, a sua volta, comprende svariate tipologie di distinzioni, delle quali – tenendo anche presente il perdurare di talune incertezze e diversità interpretative tra le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate - si ritiene utile fornire un sintetico riepilogo di riferimento.

I. I TITOLI ONORIFICI

In questa categoria, che si ritiene corrisponda in modo specifico a quella indicata dalla legge 178/51, e che quindi ricomprende quelle distinzioni onorifiche per il pubblico uso delle quali è necessario l'ottenimento di una autorizzazione a fregiarsi da parte dello Stato[1], si fanno rientrare tutti gli **ordini cavallereschi esteri o non nazionali**, nonché alcune delle più **importanti onorificenze e distinzioni nazionali** di ciascun Paese la cui sovranità sia riconosciuta dall'Italia.

Sono ovviamente soggetti ad autorizzazione solo quei titoli onorifici che prevedono l'esposizione sulla persona di insegne e simboli distintivi che identifichino chiaramente l'appartenenza del soggetto all'istituzione conferente (croci, placche, collari, decorazioni, mantelli e uniformi cavalleresche, spille e distintivi, ecc.).

---

[1] In proposito si ricorda quanto disposto dall'art. 7 della legge 178/51: "I cittadini non possono usare nel territorio nazionale della Repubblica **onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati Esteri**, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Affari Esteri" (l'art. 2 della legge n. 13 del 12.01.1991, ha poi trasferito la competenza per l'emissione dei decreti di autorizzazione direttamente al Ministro degli Esteri).

Non vengono quindi presi in considerazione tutti quei titoli onorari, di merito, di concorso, accademici, ecc., che comportino l'assegnazione al destinatario di premi, trofei, targhe, coppe, diplomi o medaglie non portative, dei quali non è previsto il fregio sulla persona (quali ad esempio il conferimento di cittadinanze onorarie, o alti riconoscimenti onorifici governativi o accademici)[2].

1. GLI ORDINI CAVALLERESCHI

Per maggiore praticità, gli ordini cavallereschi possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie principali:

a) Ordini di origine equestre indipendenti o semi-indipendenti riconosciuti a livello internazionale

In questa categoria, della quale fanno parte un ristretto numero di istituzioni cavalleresche dalle secolari tradizioni storiche, rientrano innanzitutto le onorificenze e le distinzioni concesse dal ***Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM*** che, godendo in Italia di un formale riconoscimento, non necessitano di alcuna autorizzazione a fregiarsi.

Vengono altresì considerati autorizzabili l'***Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme*** (di sub-collazione del Vaticano), l'emissione dei cui decreti è curata dalla Presidenza del Consiglio, ed il ***Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio***, per entrambe i rami fanco-napoletano e spagnolo (considerabile per certi aspetti come un ordine semi-indipendente e per altri come un ordine dinastico), i cui decreti sono invece emessi dal MAE.

Non vengono invece considerate autorizzabili le onorificenze concesse dall'***Ordine Teutonico di S. Maria di Gerusalemme*** (con sede in Vienna), il quale, benché posto sotto la protezione della Santa Sede, presenta ormai una natura prettamente canonica.

b) Ordini non nazionali di riconosciuta origine dinastica

In questa categoria - limitatamente al solo contesto preunitario italiano - vengono attualmente considerati autorizzabili all'uso nel territorio nazionale il ***Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio*** ed il ***Real Ordine al Merito sotto il Titolo di S. Lodovico*** (Borbone Parma), l'***Insigne Real Ordine di S. Gennaro*** ed il già citato ***Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio*** (Borbone Due Sicilie, entrambi i rami), l'***Ordine di S. Stefano Papa e Martire*** e l'***Ordine del merito sotto il Titolo di S. Giuseppe*** (Asburgo Lorena Toscana), le cui autorizzazioni sono curate dal MAE.

Non autorizzabili per contro, in virtù dei principi espressi dalla legge 178/51, sono considerati gli **ordini appartenuti al Regno d'Italia ed al patrimonio dinastico dei Savoia** (*Ordine Supremo della SS. Annunziata*, *Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro* e *Ordine della Corona d'Italia*, ivi inclusi, per analogia di origini, anche l'*Ordine Civile di Savoia* ed il più recente *Ordine al Merito Civile di Savoia*)[3].

Come già accennato, non si ritiene inoltre opportuno allargare l'autorizzabilità al fregio nel territorio italiano a quelle istituzioni cavalleresche non nazionali che, pur risultando legittimate da un punto di vista dinastico-cavalleresco nei rispettivi Paesi di origine, **non presentino però alcuna radice o collegamento storico con l'Italia** (come ad esempio l'*Ordine di N.S. di Villaviciosa* del

---

[2] A titolo di esempio, possono essere qui ricordati il *Premio Nobel* o la *Medaglia d'Oro del Congresso U.S.I.* che non prevedono per i destinatari l'assegnazione di specifiche decorazioni da indossare sulla persona.

[3] Confrontare in tale ambito il parere emesso il 24 settembre 2007 dalla "Commissione di Studio e Aggiornamento sulle Onorificenze della Repubblica", istituita presso la Presidenza del Consiglio, in relazione alla non autorizzabilità delle onorificenze dell'*Ordine al Merito Civile di Savoia*.

Portogallo, l'*Ordine di Danilo I* del Montenegro, l'*Ordine del Dragone di Annam* del Vietnam, l'*Ordine Vitezi Rend* dell'Ungheria, ed altri)[4].

c) Ordini cavallereschi e di merito di origine statuale

Queste onorificenze, nei diversi ambiti di assegnazione onorifica o meritocratica, rappresentano il nucleo principale e di maggior prestigio nel quadro dei sistemi premiali nazionali dei rispettivi Paesi.

In questa categoria, oltre agli **ordini di merito generico** come ad esempio l'*Ordine della Legion d'Onore* della Repubblica Francese, l'*Ordine dell'Impero Britannico* del Regno Unito o l'*Ordine della Stella Polare* del Regno di Svezia, rientrano anche i cosiddetti "**ordini specializzati**", destinati al riconoscimento di particolari meriti e servizi conseguiti in specifici campi di attività, come i vari *Ordini al Merito Militare, Navale o Aeronautico* costituiti in diversi Paesi del panorama mondiale, o l'*Ordine della Arti e delle Lettere* e l'*Ordine al Merito Agricolo* della Repubblica Francese, oppure l'*Ordine della Corona Sacra* del Giappone (riservato unicamente alle dame).

Nel contesto delle istituzioni onorifiche statuali, si considerano autorizzabili tutti gli ordini concessi da un Capo di Stato o da membri del Governo **a titolo nazionale (o federale nel caso di paesi formati da più Stati), che comportino l'attribuzione di un titolo cavalleresco**. Tali istituzioni, normalmente suddivise in diverse classi di conferimento (ma possono anche essere costituiti da un unico grado), devono quindi rappresentare l'espressione di un riconoscimento a livello nazionale e non soltanto di una sua componente.

In linea di principio, per contro, non si considerano autorizzabili quegli ordini e quelle onorificenze che vengono assegnate **a titolo regionale, provinciale o comunale**, o comunque in contesti di tipo decentrato rispetto a quello nazionale, essendo conferiti da Autorità locali unicamente come espressione di un riconoscimento di entità territoriali circoscritte[5].

2. LE ALTE ONORIFICENZE NAZIONALI

Nel gruppo dei titoli onorifici, si fanno anche rientrare alcune **alte onorificenze o distinzioni nazionali** che, per la particolare natura del loro conferimento e per l'elevata importanza e prestigio della loro attribuzione, si situano tra i primi posti nell'ordine di precedenza dei sistemi premiali di ciascun Paese.

In questa categoria rientrano le **Ricompense al Valore** (sia nell'ambito civile che militare), e le **Decorazioni o Croci di Merito più importanti concesse per straordinari contributi prestati, eccezionali risultati conseguiti o speciali servizi resi alla Nazione nei vari campi di attività civili o militari, sia in tempo di pace che di guerra**.

Tra queste distinzioni, per fare qualche esempio, rientrano la *Medaille Militaire* della Repubblica Francese, la *Military Cross* del Regno Unito, la *Distinguished Service Cross* o la *Purple Heart* degli Stati Uniti, le varie *Croci al Valore o al Merito di Guerra* istituite in numerosi Paesi e assegnate per la partecipazione a conflitti internazionali, la *Croce d'Onore della Bundeswher* della Repubblica Federale di Germania, ecc.

---

[4] Confrontare in tale ambito il parere emesso dal Consiglio di Stato il 29 ottobre 2008 n. 2443/08, relativo alla non autorizzabilità delle onorificenze dell'*Ordine di Danilo I* del Montenegro.

[5] A titolo di esempio, rientrano in quest'ultimo gruppo le onorificenze e le distinzioni regionali assegnate dai vari Länder della Repubblica Federale di Germania (Baviera, Baden-Wurttemberg, Sassonia, ecc.), o della Repubblica Austriaca (Tirolo, Stiria, Voralberg, ecc.), oppure le onorificenze provinciali canadesi (Ontario, Quebec, Nuova Scozia, ecc.), nonché le distinzioni e i gradi onorari concessi da alcuni Governatori degli Stati Uniti (*Arkansas Traveller, Nebraska Admiral, Kentuky Colonel*, ecc.).

II. I SEGNI DISTINTIVI

In questa categoria di distinzioni estere – che non si ritiene di far rientrare tra quelle indicate dalla legge 178/51, e che non sono quindi soggette ad autorizzazione – sono ricomprese tutte le **decorazioni, medaglie e distintivi concessi per meriti di servizio o anzianità, commemorative o di campagna, di partecipazione a missioni di mantenimento della pace, ordine pubblico o protezione civile (sia in patria che all'estero), di frequentazione di corsi formativi o di specializzazione, di brevetti o meriti sportivi**, ecc., che vengono assegnate normalmente da singole Autorità governative o da singoli comandi militari per specifiche benemerenze acquisite nel corso del periodo di servizio, e che **non conferiscono alcun titolo onorifico o cavalleresco**.

Per tali decorazioni si ritiene opportuno – per quanto riguarda coloro che indossano un'uniforme (Forze Armate, Forze dell'Ordine e altri Corpi militarmente organizzati dello Stato[6]) - che la decisione di autorizzarne o meno l'uso sull'uniforme e di concederne o meno la trascrizione sul foglio matricolare, venga demandata direttamente alle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Tra queste decorazioni, a titolo di esempio, rientrano la *Medaglia della Difesa Nazionale* e le *Medaglie Commemorative per la ex-Jugoslavia o per l'Afghanistan* della Repubblica Francese, i *Distintivi di Skanderbeg e dell'Aquila d'Oro* della Repubblica Albanese, o le varie distinzioni concesse dai Corpi di Polizia stranieri per operazioni di contrasto al narcotraffico, o per frequentazione di speciali corsi e missioni all'estero.

Analogamente, si fanno rientrare in questa categoria anche le varie **decorazioni e medaglie di merito o benemerenza collegate ad ordini equestri o dinastici riconosciuti**, come le *Medaglie di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio*. Per tali decorazioni, che non comportano il conferimento di una investitura cavalleresca, ma solo la concessione di un segno distintivo di merito, l'autorizzazione al fregio per il personale militare viene demandata alle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

In quest'ambito inoltre, si ritiene opportuno far rientrare anche le decorazioni rilasciate da **organismi internazionali riconosciuti**, come l'ONU, la NATO, l'Unione Europea o le Società della Croce Rossa istituite nei vari Paesi, per le quali si rimanda parimenti alle Amministrazioni di appartenenza la decisione di autorizzarne la registrazione e l'uso per i militari[7].

III. LE ONORIFICENZE E DISTINZIONI NON AUTORIZZABILI

Non si considerano invece autorizzabili all'uso le distinzioni assegnate da enti non governativi ed organizzazioni private di tipo **assistenziale o umanitario, associazioni private di insigniti di ordini cavallereschi,** o associazioni di tipo **reducistico o d'arma, ex-combattentistico o di onoranze ai caduti**[8].

---

[6] Ivi inclusi il Corpo della Polizia Penitenziaria, la Guardia Forestale, i Corpi di Polizia Municipale, il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Corpo Militare della Croce Rossa, i Corpi Volontari della Protezione Civile e tutte le organizzazioni che nell'espletamento delle loro attività indossano una divisa.

[7] Tenendo anche presente quanto disposto dal "Regolamento per la disciplina delle Uniformi" approvato dallo Stato Maggiore della Difesa.

[8] In questo gruppo rientrano ad esempio le distinzioni concesse dall'Associazione della *Croce Nera Austriaca* (*Österreichische Schwarze Kreuz*), che si occupa della custodia dei cimiteri di guerra in Austria.

Parimenti, non si considerano autorizzabili all'uso **gli ordini e le distinzioni ecclesiastiche conferite da patriarcati e confraternite religiose di ogni culto o confessione**, la cui validità rimane strettamente circoscritta all'Autorità religiosa che le concede[9].

In linea di principio, non dovrebbero essere autorizzate neanche le distinzioni estere concesse da **enti locali e municipali, associazioni di categoria, ordini professionali, confederazioni sindacali, accademie scientifiche, artistiche o musicali, federazioni sportive, ecc.**, per le quali, si fa comunque riserva di valutare le richieste caso per caso.

Merita infine essere ricordato in tale contesto, che non sono considerati in alcun modo autorizzabili al pubblico fregio tutti gli **ordini e le distinzioni di origine privata - di ispirazione equestre e non - conferiti da istituzioni, associazioni ed organizzazioni di tipo storico-cavalleresco o dinastico-nobiliare che non godano di un riconoscimento a livello internazionale** (indipendentemente dal fatto che tali organizzazioni operino in Italia o all'estero)[10].

La presente scheda si propone unicamente di fornire una traccia generale sui criteri da seguire per il rilascio delle autorizzazioni a fregiarsi nel territorio nazionale delle onorificenze non pertinenti allo Stato italiano. Delle linee guida che, derivate dalla continua evoluzione della prassi degli ultimi decenni e dal costante perseguimento interpretativo della normativa vigente, possono comunque essere suscettibili - anche grazie ai contributi e alle valutazioni delle altre Amministrazioni interessate - di integrazioni, modifiche e miglioramenti.

(M.L.)

---

[9] Non sono ovviamente inclusi in tale gruppo gli Ordini Equestri della Santa Sede (*Ordine Supremo del Cristo*, *Ordine dello Speron d'Oro*, *Ordine Piano*, *Ordine di S. Gregorio Magno* e *Ordine di S. Silvestro*), che godono del formale riconoscimento della Repubblica Italiana e le cui autorizzazioni al fregio vengono emesse dalla Presidenza del Consiglio.

[10] Si ricorda che in tale settore sono numerose le istituzioni pseudo-cavalleresche che, senza alcun fondamento giuridico né alcun aggancio storico con i più prestigiosi Ordini Equestri riconosciuti in attività, ne imitano la denominazione e i cerimoniali (con particolare riferimento ai vari sedicenti ordini di Malta, Templari, Teutonici, Costantiniani e del Santo Sepolcro), al fine di ottenere infondati privilegi ed illeciti guadagni attraverso l'assegnazione di investiture cavalleresche e titoli nobiliari privi di ogni validità.